SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968

(77ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) » **(2685)** (*D'iniziativa dei senatori Rosati ed altri*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 797, 801
CARUCCI 801
PELIZZO 800, 801
ROSATI 801
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 799
VALLAURI 800, 801
ZENTI, *relatore* 798, 801

La seduta è aperta alle ore 17,05.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Cagnasso, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Giorgi, Palermo, Pelizzo, Piasenti, Roasio, Rosati, Vallauri e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori De Dominicis, Fanelli e Morandi sono rispettivamente sostituiti dai senatori Valmarana, Bettoni e Donati.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Cossiga e Santero.

ANGELILLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Rosati ed altri: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) » (2685)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Rosati, De Luca An-

gelo e Pignatelli: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) ».

Ricordo che il disegno di legge, dapprima assegnato alla Commissione in sede referente, è stato poi trasferito in sede deliberante, su richiesta unanime della Commissione e con l'assenso del rappresentante del Governo.

Ricordo, inoltre, che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

In deroga a quanto stabilito nella colonna 6 dei quadri XV — ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e XVI ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modifiche e in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 del quadro VII — ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, l'aliquota degli ufficiali non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione per avanzamento a grado di maggiore, è calcolata sulla somma dei posti in organico dei capitani e dei tenenti diminuito del numero dei capitani già valutati.

Sono esclusi dalla valutazione i capitani con anzianità di servizio inferiore a sei anni.

Le disposizioni della presente legge si applicano allorquando la consistenza numerica dei capitani e dei tenenti del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici), del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) non raggiunga i 4/5 di quella prevista dall'organico.

Z E N T I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2685, d'iniziativa dei senatori Rosati, De Luca e Pignatelli, è in perfetta sintonia con il provvedimento approvato qualche giorno fa dalla nostra stessa Commissione, riguardante l'istituzione dell'Accademia militare di sanità.

La situazione nei ruoli degli ufficiali medici dell'Esercito e della Marina, nonchè quella dei ruoli degli ufficiali chimici-farmacisti dell'Esercito, è gravemente deficitaria, come abbiamo più volte avuto occasione di rilevare. L'Accademia militare di sanità dovrebbe dunque, sia pure in un arco di tempo non breve, fornire la prima quota di alimentazione di quadri che sono veramente carenti. Mi permetterò di fornire alcuni dati.

La situazione degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo nell'Esercito è deficitaria per il 63,5 per cento, vale a dire che su un organico di 529 unità, solo 193 sono gli ufficiali in servizio. Analoga situazione si riscontra per gli ufficiali chimici-farmacisti, dove la deficienza è del 63 per cento, cioè mentre l'organico è di 40 unità, gli ufficiali farmacisti in servizio sono 15, con 25 deficienze. Nè vale sperare che i concorsi possano, in un tempo prossimo o lontano, rimediare a tale situazione. Nel 1966, su 100 posti messi a concorso, solo 4 candidati hanno accettato la nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo. Nel 1967 le cose sono andate in modo analogo: sui 100 posti messi a concorso, solo 3 candidati hanno accettato la nomina. Con ciò voglio dire che lo scarto tra i posti in organico e quelli effettivamente coperti non va diminuendo, anzi va via via aumentando, soprattutto perchè aumenta il numero di coloro che preferiscono dedicarsi alla libera professione come civili.

Orbene, il disegno di legge in esame non può ovviamente provvedere a che il numero dei posti coperti si avvicini a quello dei posti in organico. A questo, come ho detto e come si auspica, provvederà l'Accademia di sanità militare. Il disegno di legge mira, bensì, a rendere giustizia a quei capitani medici i quali non possono essere promossi

al grado di maggiore, perchè, secondo le norme sull'avanzamento, il numero dei capitani da ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore deve essere corrispondente ad un quindicesimo per l'Esercito e ad un sedicesimo per la Marina della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo. Ma, via via che il numero delle presenze in ruolo dei tenenti diminuisce, diminuisce la base alla quale attingere quel quindicesimo o sedicesimo, e diminuisce anche il numero dei capitani che possono essere promossi al grado di maggiore. Quindi, come già è stato fatto del resto con la legge 4 dicembre 1966, n. 1066, che io ebbi l'onore di presentare e che fu ritenuta buona perchè correttiva di certe distonie, si prevede che la determinazione delle aliquote dei capitani medici dell'Esercito e della Marina e chimici-farmacisti dell'Esercito, da ammettere annualmente a valutazione per l'avanzamento a maggiore, avvenga sulla base del numero dei posti in organico dei capitani e dei tenenti, diminuito di quello corrispondente ai capitani già valutati, anzichè sulla base del numero dei capitani e dei tenenti presenti in ruolo. In questo modo si rende giustizia a quei capitani medici che, per il restringimento della base numerica, non possono, come avrebbero diritto, raggiungere il grado di maggiore.

Il disegno di legge, per evitare che si provochi uno svuotamento rapido del ruolo degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo, prevede inoltre che dall'aliquota di valutazione siano esclusi i capitani che abbiano una anzianità nel servizio permanente inferiore a 6 anni.

Il provvedimento risponde anche all'esigenza di equiparare il trattamento giuridico ed economico dei capitani medici della Marina e dell'Esercito a quello dei capitani medici dell'Aeronautica, previsto dalla legge del 1966 poc'anzi citata.

L'articolo unico, secondo me, avrebbe bisogno di alcune correzioni più formali che sostanziali. Mi permetterò, pertanto, di presentare alcune proposte di modificazione.

Un primo emendamento tende a sostituire, nel primo comma, alle parole: « a valutazione per avanzamento », le altre: « a valutazione per l'avanzamento ». Sarei, inoltre, dell'opinione di sostituire le parole: « a grado di maggiore », con le parole: « al grado di maggiore »; dopo le parole: « dei capitani e dei tenenti », sarei dell'opinione di sostituire la parola: « diminuito », con la parola: « diminuita ».

Al secondo comma, dopo le parole: « con anzianità di servizio », vorrei aggiungere le altre: « permanente effettivo ».

Infine, al terzo comma, dopo le parole: « Le disposizioni della presente legge si applicano », proporrei di sostituire la parola: « allorquando », con le parole: « fino a quando »; alla fine, poi, del terzo comma dell'articolo unico, vorrei sostituire le parole: « dall'organico », con le altre: « dai rispettivi organici ».

Se il Governo è favorevole agli emendamenti da me proposti al testo dell'articolo vorrei sottoporli alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, in modo che si possa giungere all'approvazione di questo disegno di legge, che altro non è se non un mezzo per rendere giustizia ai capitani medici, farmacisti dell'Esercito e della Marina, che sono in attesa della promozione a maggiore e che non possono averla in quanto la loro base di estrazione è molto ristretta.

Per questi motivi e anche nel convincimento che il disegno di legge da noi approvato, dopo responsabile ed approfondita discussione, per l'istituzione dell'Accademia di sanità militare, sarà l'unica vera forma con la quale riusciremo a sanare questa deficitaria situazione, sia pure in un arco di tempo abbastanza lungo, propongo — ripeto — di approvare il provvedimento in esame, considerandolo uno dei tanti provvedimenti che incalzano mano mano che il tempo modifica le cose.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Noi siamo favorevoli al provvedimento, che offre la possibilità di sod disfare delle legittime esigenze; consente, cioè, che i capitani medici siano valutati, e, quindi, promossi al grado di maggiore e nello stesso tempo, proprio per questo, consente indirettamente di diminuire gli esodi

volontari. I capitani medici stanno infatti attendendo la conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge per decidere se debbono insistere nella domanda, già avanzata da tempo, di andare via, oppure se debbono restare. Il disegno di legge permette, inoltre, di uniformare il trattamento degli ufficiali della Marina e dell'Esercito a quello già attuato per gli ufficiali medici dell'Aeronautica. Si tratta, quindi, di un provvedimento che si uniforma a quell'indirizzo di unificazione, che il Parlamento, con legge, ha dato alle Forze armate.

Mentre approvo tutti gli emendamenti che il nostro relatore (che devo ringraziare per la sua scrupolosità) ha proposto, debbo anche io proporre una modifica al secondo comma, la sostituzione, cioè, delle parole « 6 anni » con le altre « 9 anni »; questo perchè gli Stati maggiori, secondo un computo fatto, temono che, lasciando la norma così com'è, si avrebbe uno svuotamento troppo rapido dei gradi inferiori.

Si desidererebbe, pertanto, che il testo fosse approvato con la modifica ora proposta.

V A L L A U R I . Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame rappresenta un rimedio ad un male che si protrae da diversi anni proprio perchè non si è tenuto conto, nel sistema di avanzamento, delle esigenze delle diverse specialità. Torniamo, pertanto, sempre allo stesso fondamentale argomento al quale ci siamo più volte riferiti, cioè ai compiti tecnici-specialistici di tutte le Forze armate. La spiacevole constatazione che i concorsi per il reclutamento degli specialisti del settore sanitario dell'Esercito vanno automaticamente deserti ci convince che anche se la soluzione che si vuole adottare rappresenta un rimedio, non risolve la situazione, dal momento che si continueranno a tenere agganciati i gradi alle funzioni. Fino a quando non capiremo che un esercito moderno ha bisogno assoluto di specialisti e non v'è nessun verso di reclutarli perchè esiste tale formalità, non risolveremo mai il problema. Si ovvierà, per il momento, a certi inconvenienti; ma è certo che l'organico relativo non sarà riempito.

Quanto alla preoccupazione del Governo di uno svuotamento rapido alla base e alla proposta di portare a 9 anni l'anzianità di servizio di cui al secondo comma, essa riflette la speranza recondita di un reclutamento attraverso l'istituenda Accademia di sanità. I 9 anni vanno intesi nel senso che tra sei anni avremo un'aliquota di ufficiali medici, che andrà a rinforzare la base. Si tratta, quindi, praticamente di una proposta che considera sotto i migliori auspici l'Accademia di sanità. Del resto, mi pare che sia giusto preoccuparsi della qualità di coloro che dovranno prestare servizio come ufficiali medici. Io credo che l'istituzione dell'Accademia sarà una cosa buona, perchè ci assicurerà elementi professionalmente preparati.

In conclusione, insisto nel prospettare la necessità, quando si affronterà la materia degli organici e dell'avanzamento, di uno sganciamento tra grado e funzione. Non possiamo proseguire sulla strada finora percorsa, perchè non potremo far altro in tal modo che andare incontro a nuovi inconvenienti.

P E L I Z Z O . Credo che questo disegno di legge al nostro esame abbia lo scopo principale, se non unico, di incentivare l'afflusso di ufficiali medici nella Sanità militare e di frenare, nello stesso tempo, l'esodo di quelli che già ci sono, in particolare modo di quelli che già rivestono il grado di capitano.

Noi però non dobbiamo mortificare lo scopo che vogliamo raggiungere con il presente disegno di legge, accogliendo la proposta fatta dal Governo di portare da sei a nove quegli anni di permanenza nel grado di capitano, che vanno valutati ai fini della promozione al grado di maggiore.

Noi tutti sappiamo quale importanza abbia il grado sotto il punto di vista formale e morale; tra grado e grado ci sono delle differenze anche esteriori, ad esempio nella uniforme, ma soprattutto esiste una differenza di retribuzione.

Questi sono gli elementi validi che possono servire a trattenere gli ufficiali in servizio permanente effettivo nella Sanità militare; altrimenti, per le ragioni esposte

oggi dal senatore Vallauri e in precedenza da tutti noi, quando abbiamo discusso della legge istitutiva della Accademia sanitaria, andremo incontro all'inconveniente che l'organico della Sanità militare sarà depauperato sempre di più.

Per questo motivo presento assieme al senatore Rosati un emendamento tendente a ridurre gli anni di servizio permanente effettivo da sei a cinque anni. In questo modo noi apportiamo un sostanziale miglioramento al trattamento economico di questi ufficiali, che sono sempre più attratti da altri impieghi dove vengono meglio retribuiti.

Rinuncerò però al mio emendamento, qualora il Governo rinunci al suo; se non lo facesse, chiederò che anche il mio sia votato.

C A R U C C I . Devo esprimere parere favorevole a questo disegno di legge, soprattutto dopo le modifiche proposte dal relatore, in quanto si viene a porre un freno all'esodo degli ufficiali sanitari militari, rendendo loro giustizia.

Io credo che il periodo di sei anni di servizio permanente effettivo sia un periodo più che sufficiente; esso in un certo senso corrisponde a quello che per alcune categorie dello Stato viene disposto per passare ad un grado più elevato.

R O S A T I . Mentre ringrazio il senatore Zenti per la sua relazione e per gli emendamenti, di carattere più formale che sostanziale, che io accolgo pienamente, vorrei pregare il Governo di non insistere nell'emendamento che porta la permanenza nel grado di capitano a nove anni.

Io credo che sei anni siano già un periodo sufficientemente lungo, in quanto trattandosi di ufficiali medici, non è tanto il grado che conta, quanto il fatto che con il grado di maggiore costoro hanno la possibilità effettiva di un maggiore guadagno. Questo è uno degli scopi fondamentali che si propone il disegno di legge.

Per questi motivi, io prego vivamente il Governo di non modificare il disegno di legge, in quanto solo in questo modo faremo un atto di giustizia che troverà tutti concordi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Al secondo comma dell'articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire, dopo le parole « di servizio inferiore a », la parola « sei », con l'altra: « nove ».

V A L L A U R I . Dichiaro di essere contrario all'emendamento, in quanto è in contraddizione con lo scopo informatore del disegno di legge, che è quello di dare un maggiore emolumento a questi ufficiali.

Z E N T I , *relatore*. Mi dichiaro decisamente contrario all'emendamento per le ragioni già esposte.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo al secondo comma dell'articolo unico.

(*Non è approvato*).

P E L I Z Z O . Rinuncio al mio emendamento, ed accetto il testo proposto dal relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione degli emendamenti testè presentati dal relatore.

Alla quattordicesima riga del primo comma, il senatore Zenti propone un emendamento tendente a sostituire le parole: « avanzamento a » con le altre: « l'avanzamento al ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Alla penultima riga, il relatore propone un emendamento tendente a sostituire la parola: « diminuito » con l'altra: « diminuita ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Al secondo comma, il relatore propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la parola: « servizio », le altre: « permanente effettivo ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Al terzo comma, il relatore propone di sostituire, nella seconda riga, la parola: « allorquando » con le altre: « fino a quando ».

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Zenti.

(*È approvato*).

Allo stesso comma, ultima riga, il relatore propone un emendamento tendente a sostituire le parole: « dall'organico » con le altre: « dai rispettivi organici ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Prima di porre ai voti l'articolo unico, desidero dichiarare, come Presidente di questa Commissione, che si dovranno predisporre tutte le iniziative atte ad assicurare alle Forze armate l'afflusso di giovani dotati per esercitarvi le nobilissime funzioni tecnico-scientifiche di medico, di ingegnere e di ogni altra specializzazione, e per ottenere che, una volta entrati nelle Forze armate, siano conservati al servizio della Patria in dette funzioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge che, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Articolo unico.

In deroga a quanto stabilito nella colonna 6 dei quadri XV — ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e XVI ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modifiche e in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 del quadro VII — ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, l'aliquota degli ufficiali non ancora valutata, da ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore, è calcolata sulla somma dei posti in organico dei capitani e dei tenenti diminuita del numero dei capitani già valutati.

Sono esclusi dalla valutazione i capitani con anzianità di servizio permanente effettivo inferiore a sei anni.

Le disposizioni della presente legge si applicano fino a quando la consistenza numerica dei capitani e dei tenenti del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici), del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) non raggiunga i 4/5 di quella prevista dai rispettivi organici.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 17,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari